

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l'ordinanza n. 348 del 06/09/2020 recante: "*Disposizioni in materia di celebrazioni liturgiche*", con la quale viene stabilito che, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, è consentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico in numero corrispondente alla capienza massima dell'edificio di culto che tenga conto della distanza minima tra i fedeli di almeno un metro laterale e frontale; a tal fine, il legale rappresentante dell'ente individua e attesta tale capienza massima, rispettando la citata distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale.

Resta fermo il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 "*Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*".

La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza in parola, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare l' [ordinanza n. 348 del 06/09/2020](#)